



07887-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 985/2019
MICHELE BIANCHI		UP - 09/10/2019
GAETANO DI GIURO		R.G.N. 7721/2019
DANIELE CAPPUCCIO	- Relatore -	
ALESSANDRO CENTONZE		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 15/05/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA,  
la quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

udito l'avv. (omissis), difensore di (omissis), il quale insiste per  
l'accoglimento del ricorso.

MA  
D

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 maggio 2018 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalle parti civili (omissis) e (omissis), ha riformato la sentenza emessa il 2 febbraio 2017 dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di (omissis), che ha condannato al risarcimento dei danni patiti dalle medesime parti civili e derivati dai reati di molestia o disturbo alle persone, così qualificati i fatti a lei ascritti ai sensi dell'art. 612-bis cod. pen., e violenza privata, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la connessa liquidazione e condannando l'imputata alla rifusione delle spese relative all'azione civile ed al doppio grado di giudizio.

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata attiene alle condotte poste in essere da (omissis), moglie separata di (omissis), nei confronti del coniuge e della sua compagna (omissis) (omissis).

2.1. Il Tribunale di Caltanissetta, procedendo nelle forme del rito abbreviato, è pervenuto all'assoluzione dell'imputata in ordine ad entrambi gli addebiti — rispettivamente, di atti persecutori e violenza privata — a lei ascritti sul rilievo che la rilevanza criminale dei comportamenti accertati dovesse essere esclusa in ragione del forte contesto di conflittualità esistente tra le parti, connesso alla separazione legale tra i coniugi, alla formazione, da parte di (omissis), di un nuovo nucleo familiare, alla tensione instauratasi tra la (omissis) ed (omissis), sul quale l'imputata voleva far ricadere l'addebito di responsabilità per la fine del vincolo coniugale, ed alle difficoltà di gestione dei rapporti con la figlia minore.

Dopo avere rilevato la tardività della querela in relazione ai messaggi di testo, aventi effettiva portata ingiuriosa, inviati dalla (omissis) ad (omissis) tra la fine del 2010 e l'inizio dell'anno seguente, il Tribunale ha affermato:

- che non vi era prova dell'avere l'imputata posto in essere attività di pedinamento;
- che l'utilizzo, *una tantum*, di un cannocchiale al fine di osservare fuori dalla propria abitazione non appariva immediatamente ricollegabile ad un preciso intento di controllare la (omissis), data la vicinanza, al tempo, delle rispettive abitazioni;
- che la presenza della (omissis) nelle vicinanze della scuola frequentata dal figlio della (omissis) non appariva univocamente interpretabile quale pedinamento del bambino, posto che anzi dagli sms risultava che l'imputata voleva tenere lontano il bambino da sé e soprattutto dalla propria figlia; tale

presenza poteva anche giustificarsi con il fatto che la scuola era vicina al luogo di lavoro di (omissis);

- che nessuna valenza persecutoria poteva poi individuarsi negli sms relativi alla gestione della figlia minore, mera espressione della volontà della madre di non interrompere il rapporto con la figlia mantenendone la cura e auspicando l'allontanamento di una terza persona quale era la compagna del marito;

- che nessuna analoga valenza poteva accordarsi alle denunce alla stampa fatte dalla (omissis) in ordine all'uso dell'auto di servizio fatta da (omissis), quali atti diretti in ogni caso alla segnalazione agli organi competenti di fatti di pubblico interesse, quand'anche fatta per vendetta;

- che il tentativo di accedere al profilo Facebook di (omissis) attraverso un nickname che celava l'identità della (omissis) non poteva considerarsi atto invasivo, posto che (omissis) avrebbe potuto rifiutare la richiesta di amicizia;

- che nessuna valenza persecutoria poteva riconoscersi al fatto che la figlia minore si accompagnasse ad un cagnolino e che vi fossero stati problemi in ordine alla gestione dell'animale;

- che il traffico telefonico era reciproco;

- che la (omissis) era solita accompagnare (omissis) presso l'abitazione dell'imputata per prendere la figlia anche accedendo all'uscio dell'abitazione della (omissis), comportamento che di certo i due non avrebbero tenuto qualora avessero temuto qualcosa, timore che anzi li avrebbe indotti, semmai, proprio ad evitare qualsiasi tipo di incontro;

- che il trasferimento della abitazione della (omissis) da Via (omissis) a Via (omissis) non era ricollegabile ad un cambio di abitudini determinato dalla pressione esercitata dalla (omissis), sua vicina di casa, essendo quella di Via (omissis) una sistemazione, comunque, precaria;

- che le parti civili sono persone adulte nel vigore degli anni, professionisti di elevata caratura intellettuale che difficilmente possono ritenersi preda di ansia e preoccupazione per la propria incolumità a cagione della condotta della (omissis).

In ordine, poi, alla violenza privata, il Tribunale ha osservato che il gesto posto a base dell'assunto accusatorio — fondato sulle sole dichiarazioni della (omissis), in quanto non riscontrato e peraltro sconfessato dai fatti, posto che alla fine della contesa la bambina era rimasta con il padre — anche ove realmente accaduto non aveva prodotto alcun effetto, non avendo costretto (omissis) a tollerare alcuna sottrazione, anche solo temporanea, della figlia.

2.2. La Corte di appello, nel vagliare l'impugnazione proposta dalle parti civili, ne ha ritenuto la parziale fondatezza osservando, innanzitutto, che la condotta della (omissis), per quanto non tradottasi in fonte genetica di uno stato

d'ansia rilevante ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, ha assunto i connotati tipici della molestia penalmente rilevante essendosi, all'evidenza, sostanziata in una serie di atteggiamenti espressivi di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nella sfera personale riconducibile alle parti civili.

Ha ritenuto particolarmente sintomatici dei requisiti della fattispecie tipizzata la sgradevolezza della condotta per chi ne è stato destinatario e l'essere stata essa ispirata da quel biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice, avuto riguardo all'agire pressante di cui l'imputata si è resa responsabile.

Dato atto della prova dell'aver l'imputata inviato ad (omissis) ed alla (omissis), in ogni ora del giorno e della notte, un gran numero di messaggi di testo, la Corte di appello ha rinvenuto nel fastidio (fatto di insofferenza e disagio, nell'ambito di una fisiologica avversione reciproca), più che nell'ansia o nella paura, il prodotto di tale contegno, sì da escludere la ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori.

In relazione al delitto di violenza privata, la Corte di appello ha, nella motivazione della sentenza impugnata, rigettato l'impugnazione proposta dalla parte civile sul rilievo che il gesto compiuto dalla (omissis), consistito nello strappare la figlia dalle braccia della (omissis), seppure eticamente criticabile, si rivelò inidoneo ad assumere rilevanza penale in quanto isolato, temporalmente circoscritto a pochi secondi e, soprattutto, adeguatamente fronteggiato da (omissis), che prontamente riprese la bambina e si allontanò con lei.

3. (omissis) propone, con l'assistenza degli avv.ti (omissis) e (omissis), ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per essere la Corte di appello nissena andata in contrario avviso rispetto al Tribunale senza adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata prescritto in simili fattispecie e, specificamente, senza confutare le analitiche e diffuse osservazioni svolte dal giudice di primo grado in merito all'assenza, nelle condotte dell'imputata (e specificamente nei numerosi messaggi di testo da lei inviati), di carattere molesto, oltre che persecutorio, e limitandosi ad esprimere considerazioni frutto di un superficiale esame degli atti di causa.

Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce violazione di legge per non avere la Corte di appello preso atto dell'integrale maturazione, in epoca precedente all'adozione della sentenza di secondo grado, del termine prescrizione massimo di cinque anni, decorso a far data dall'effettiva cessazione dei comportamenti asseritamente illeciti, avvenuta non più tardi del gennaio 2013.

Lamenta, comunque, che la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di molestie a dispetto della carenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Con il terzo ed ultimo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello, contraddittoriamente, accolto l'impugnazione, ai fini civili, anche in relazione al delitto di violenza privata che, nella parte motiva, ha invece ritenuto insussistente.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che «In tema di motivazione della sentenza d'appello, per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili» (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchemo, Rv. 272082).

Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha, pertanto, l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

1.1. Nel caso in esame, la Corte di appello, oltre a negare la sussumibilità delle condotte accertate nel reato di atti persecutori e confermare l'insussistenza della ipotizzata violenza privata, ha ritenuto il carattere molesto dei comportamenti della (omissis), cui ha addebitato «una serie di atteggiamenti espressivi di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nella sfera personale riconducibile alle parti civili».

Ha aggiunto che «particolarmente sintomatici dei requisiti della fattispecie tipizzata devono ritenersi non solo la sgradevolezza della condotta per chi né è stato destinatario ma anche il fatto dell'essere la condotta stata ispirata da quel biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice avuto riguardo all'agire pressante di cui l'imputata si è resa responsabile» e che «gli atti... [...]

...testimoniano la raffica di sms inviati dall'imputata al telefono cellulare dell'ex marito e della compagna ad ogni ora del giorno e della notte ed il loro contenuto».

Tanto ha fatto, a fronte di un ben maggiore impegno motivazionale del primo giudice il quale, dopo avere dato integralmente conto delle acquisizioni istruttorie, che la Corte di appello, correttamente, richiama *per relationem*, ne ha analizzato, alle pag. 33-37, non solo l'attitudine dei comportamenti che la (omissis) avrebbe posto in essere a generare lo stato d'ansia ed il timore paventato dalle persone offese ma, prima ancora, la loro sussistenza e finalità, in molti casi — si pensi, tra l'altro, all'utilizzo di un cannocchiale, ai pedinamenti, alla presenza dell'imputata nelle vicinanze della scuola frequentata dal figlio della (omissis), alle ragioni della conflittualità tra gli ex coniugi nella gestione della figlia minore — pervenendo ad una interpretazione contrastante con quella propugnata *ex adverso*.

Anche in relazione all'invio degli sms a contenuto ingiurioso, che, stando alla sintetica motivazione della Corte di appello, costituirebbero espressione paradigmatica dell'atteggiamento molesto della (omissis), il Tribunale ha speso ampie considerazioni — inerenti, tra l'altro, alla reciprocità dei messaggi ed alla loro collocazione nella fase più acuta della crisi familiare, alla preoccupazione dell'imputata di preservare il proprio rapporto con la figlia minore, alla portata essenzialmente ingiuriosa e diffamatoria del loro contenuto — con le quali la Corte di appello non si è confrontata, in tal modo venendo meno all'indicato obbligo di motivazione rafforzata e così incorrendo nel vizio dedotto, da emendarsi attraverso l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice competente per un rinnovato giudizio che, libero nell'esito, sia rispettoso dei canoni testé enunciati.

2. Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

La (omissis) lamenta, al riguardo, che la Corte di appello abbia accolto l'azione civile, pronunciando condanna al risarcimento del danno patito delle parti civili impugnanti, quale conseguenza dell'accertamento della responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie contravvenzionale a quel tempo ormai estinta per prescrizione.

La censura muove dal presupposto che, al cospetto di una contestazione c.d. «aperta», per essere indicata nel capo di imputazione la data di inizio della condotta illecita ma non anche quella del suo esaurimento, dovrebbe aversi riguardo al carattere istantaneo del reato di molestia o disturbo alle persone ed alla cessazione dei comportamenti accertati non più tardi del 28 gennaio 2013 (2013) A con conseguente maturazione del termine quinquennale al 28 gennaio 2018,

data antecedente rispetto a quella della sentenza di appello, emessa il 15 maggio 2018.

La ricorrente invoca l'applicazione del condiviso canone ermeneutico secondo cui «Nel caso di contestazione di un reato effettuata nella forma cosiddetta "aperta", ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, qualora in sede di giudizio di legittimità debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è necessario verificare in concreto se, nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice della cognizione abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado» (Sez. 3, n. 68 del 25/11/2014, dep. 2015, Patti, Rv. 261792).

Tale impostazione trascura, tuttavia, che tra i comportamenti vagliati dai giudici di merito di primo e secondo grado vi è la richiesta di amicizia rivolta ad (omissis), tramite *Facebook*, dalla (omissis), in quel caso celatasi dietro un *nickname*, episodio del quale danno conto entrambe le sentenze (a pag. 23, quella del Tribunale, a pag. 2, quella della Corte di appello) e che risale al mese di ottobre del 2013, sì da spostare il decorso del termine prescrizione sino al corrispondente mese del 2018 e, quindi, da neutralizzare l'obiezione difensiva.

3. Certamente fondato è, da ultimo, il terzo motivo: la Corte di appello ha, invero, omesso di specificare, in dispositivo, che l'accoglimento dell'impugnazione era circoscritto alle condotte ascritte alla (omissis) al capo a), mentre la sentenza di primo grado doveva intendersi confermata quanto all'assoluzione dall'addebito di violenza privata, alla quale non avrebbe dovuto, pertanto, estendersi la condanna al risarcimento dei danni.

Ne discende una radicale quanto insanabile contraddizione, cui dovrà porsi rimedio nel giudizio di rinvio.


4. La sentenza impugnata va, in conclusione, annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per  
valore in grado di appello.

Così deciso il 09/10/2019.

Il Consigliere estensore  
Daniele Cappuccio



Il Presidente  
Adriano Iasillo

